

PATRIMONIO E TRUST

Il trust antimafia

di Luigi Ferrajoli

Il "**trust antimafia**" è uno strumento nato dalla prassi per preservare le realtà imprenditoriali dalle conseguenze derivanti dall'emissione dell'informativa prefettizia di tipo **interdittivo**, utilizzato per sottrarre il patrimonio societario dalla sfera di proprietà dei soggetti sospettati; per assolvere il suo scopo, è tuttavia necessario che non mantenga alcun **legame** con la precedente compagine sociale.

Con la **sentenza n. 1386 del 07/03/2013**, la III sezione del Consiglio di Stato si trova a decidere in relazione all'impugnazione di una informativa a carattere interdittivo ex **art. 10 D.P.R. 252/1998** notificata ad una società; a seguito della ricezione dell'atto prefettizio, i soci avevano costituito un trust nel quale erano state conferite le **quote sociali**, inoltre il trustee aveva nominato un nuovo amministratore unico.

Nella decisione di primo grado, il TAR ha ricostruito i caratteri distintivi del trust antimafia costituito dalla società, ritenendo che l'**atto istitutivo** del trust in esame non prestava il fianco al pericolo di **elusioni** della disciplina sulle informative antimafia, considerata la qualità dei soggetti individuati come trustee e come guardiani; tuttavia, il Tar ha respinto il **gravame**, rilevando che l'informativa prefettizia era sorretta da una adeguata **motivazione**, non incisa dalle considerazioni della ricorrente.

La società ha proposto appello deducendo l'erroneità della sentenza, che, pur rilevando che il trust era stato costituito per garantire l'assoluta **integrità** della società, al fine specifico di segregarne i beni, per permettere la prosecuzione della sua operatività senza che vi potesse essere alcuna **influenza gestionale** dei precedenti soci o di chiunque altro potesse essere sospettato di possibile convivenza con una associazione di delinquenza organizzata, aveva poi respinto il ricorso sulla base della **partecipazione** della ricorrente in altri consorzi impegnati in attività edile, il cui amministratore era il precedente **amministratore unico** della società; inoltre tale soggetto continuava ad essere dipendente della società, insieme al fratello, con conseguente rischio di **infiltrazioni** e condizionamenti provenienti dalla criminalità organizzata.

L'appellante ha rilevato inoltre che se il Tar aveva riconosciuto che i professionisti individuati per l'amministrazione e il controllo della società (**trustee e guardiani**) erano di caratura tale da scongiurare il pericolo di elusione della disciplina sulle informative antimafia, non era poi logico mantenere il sospetto del **controllo** da parte della criminalità organizzata per la

presenza di due soggetti beneficiari, figli dei disponenti, assunti dalla società per meri compiti **esecutivi**; in sostanza, secondo l'appellante, i due soggetti non avrebbero potuto condizionare le scelte societarie, tanto più che si era successivamente disposta la **risoluzione** del rapporto lavorativo.

Nella sentenza in commento il Consiglio di Stato rileva innanzitutto che l'interdittiva prefettizia antimafia costituisce una **misura preventiva** volta a colpire l'azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione e che, trattandosi di una misura a carattere preventivo, prescinde dall'**accertamento** di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti i quali, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la **pubblica amministrazione**. Tale valutazione costituisce espressione di ampia **discrezionalità** che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla **rilevanza** dei fatti accertati.

D'altro canto, essendo il potere esercitato espressione della logica di **anticipazione** della soglia di difesa sociale, la misura interdittiva può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari del **pericolo** che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale da parte della criminalità organizzata.

Con riferimento al caso specifico, il Consiglio di Stato riconosce che, **in astratto**, l'atto istitutivo del trust in esame, non prestava il fianco al pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata, venendosi effettivamente a determinare un **distacco** della nuova compagine sociale da quella vecchia, anche considerata la qualità dei soggetti individuati come trustee e come guardiani.

I Giudici rilevano tuttavia che, in concreto, devono essere approfondite e adeguatamente considerate sia l'evidente **derivazione** del trust dalla società già destinataria di informativa antimafia, sia la **connessione** esistente tra la precedente società e la nuova compagine societaria; la sussistenza di un legame tra le due diverse compagini sociali è inoltre resa particolarmente **evidente** dalla circostanza che quest'ultima annovera tra i propri dipendenti i due soggetti figli dei disponenti. **Per tali motivi Il Consiglio di Stato ritiene legittimo il provvedimento prefettizio e rigetta l'appello.**